

## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SCIUTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VINCENZO MARIA CESARO

Seduta del 29/01/2020

### FATTO

La parte ricorrente ha chiesto il rimborso dell'importo di 961,60 euro oltre interessi a titolo di commissioni finanziarie, di intermediazione, nonché oneri assicurativi a seguito dell'anticipata estinzione (avvenuta nell'ottobre 2018) di un prestito con cessione del quinto della retribuzione stipulato in data 10 febbraio 2014 con l'intermediario resistente.

Nelle controdeduzioni l'intermediario eccepisce la natura *up-front* delle commissioni dell'agente e delle spese amministrative e di aver rimborsato la quota non maturata delle commissioni per l'incasso delle rate.

Relativamente al premio assicurativo nulla sarebbe dovuto al ricorrente in quanto pagato dall'intermediario.

L'intermediario deduce, infine, di aver provveduto al rimborso delle spese pensionistiche.

Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso.

### DIRITTO

Il Collegio, nel richiamare la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11 settembre 2019 pronunciata nella causa C-238/18 e la decisione del Collegio di



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Coordinamento di questo Arbitro dell'11 dicembre 2019 n. 26525, ritiene che alla controversia in oggetto sono applicabili i seguenti principi di diritto:

1. gli importi che rientrano nel costo totale del credito sono assoggettati alla riduzione prevista dall'art. 125 *sexies*, 1° comma, T.U.B., indipendentemente dalla qualificazione nel contratto come *up-front* ovvero *recurring*;

2. la riduzione del costo totale del credito di cui all'art. 125 *sexies*, 1° comma, T.U.B. si realizza prendendo in considerazione la totalità dei costi previsti a carico del consumatore e riducendone l'importo in proporzione alla durata residua del contratto (c.d. *pro rata temporis*);

3. soltanto gli importi di imposte e tasse, le spese vive di istruttoria nonché il compenso per l'attività di intermediazione non sono assoggettati alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 *sexies*, 1° comma, T.U.B. Ai fini della irripetibilità è necessario, tuttavia, che l'intermediario fornisca la prova di aver eseguito i relativi pagamenti. Per il compenso del mediatore, l'intermediario è tenuto, altresì, a dimostrare che lo stesso non sia legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza; nel caso in cui risulti il contrario, la relativa clausola contrattuale è nulla e il suo importo deve essere restituito per intero al consumatore che ne abbia fatto domanda.

Ciò premesso, al netto dei rimborsi già effettuati dall'intermediario, il ricorrente ha diritto alla ripetizione delle voci indicate nella seguente tabella:

rate pagate	54	rate residue	66	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Commissioni d'istruttoria</i>				1.170,96	644,03		644,03
<i>commissioni post erogazione</i>				628,32	345,58	342,79	2,79
<i>spese pensionistiche</i>				207,60	114,18	113,55	0,63
<i>rimborso post conteggio estintivo</i>						240,38	-240,38
Totale							407,06

### PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 407,06, oltre interessi legali dalla richiesta al saldo.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

PIETRO SIRENA